



**MINISTERO DEI TRASPORTI
COMPARTIMENTO MARITTIMO DI MONFALCONE
ORDINANZA N ° 10/2007**

Il Capo del Compartimento Marittimo di Monfalcone,

- VISTA** la Legge 08.07.2003 n. 172 recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto ed il turismo nautico”, ed in particolare l’articolo 8 che ha attribuito al Capo del Compartimento Marittimo il potere di ordinanza in materia dei limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.07.2005 n. 171 recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172”;
- VISTO** il Dispaccio n. 82/047324/II in data 28 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di “Ordinanze di polizia marittima”;
- VISTO** il Dispaccio n. 09.01/40199 in data 27 luglio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con cui è stata diramata la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di modalità per la effettuazione dei controlli in materia di sicurezza e di disciplina della navigazione da diporto;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 13/2006 in data 24.04.2006 in materia di limiti di navigazione nell’ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone;
- VISTO** il Dispaccio n. 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto inerente la disciplina di compatibilità tra attività nautiche e balneari;
- VISTO** l’art. 4 della Legge Regionale 13/11/2006 n. 22 che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative sul demanio marittimo avente finalità turistico ricreativa;
- CONSIDERATA** l’esigenza di dare attuazione alle modifiche normative intervenute ed alle discendenti direttive disciplinanti i limiti di navigazione rispetto alla costa nell’ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone;

ORDINA

Articolo 1

Limiti e divieti di navigazione

Durante la stagione balneare, stabilita dai Comuni rivieraschi competenti, nell’ambito del Compartimento Marittimo di Monfalcone, le unità da diporto propulse a motore devono navigare a velocità non superiore a **10 (dieci) nodi** e con lo scafo in **dislocamento** qualora si trovino nella zona di mare compresa **tra il limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione,**

stabilito dai Comuni rivieraschi competenti nelle rispettive ordinanze, **ed i 1000 metri dalle spiagge**. A maggior tutela della sicurezza della vita umana in mare è istituita una fascia di rispetto dell'ampiezza di **50 metri** oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, all'interno della quale le unità non possono navigare a motore.

Articolo 2

Disposizioni finali

Il presente provvedimento si limita a fissare i limiti di navigazione dalla costa in attuazione da quanto previsto dall' art. 8 della legge 8 luglio 2003 n. 172. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente ordinanza, trovano applicazione, in quanto compatibili, sia le disposizioni di legge in materia sia le ordinanze emanate, secondo le rispettive competenze, dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone e dagli Uffici Circondariali Marittimi di Grado e Porto Nogaro nonché dai Comuni rivieraschi competenti.

E' abrogata l'Ordinanza 13/2006 in data 24.04.2006 citata in premessa.

Articolo 4

Norme sanzionatorie

Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171.

Monfalcone, 18.04.2007

F.to Il Capo del Compartimento Marittimo
C.F. (CP) Marco GIONFRIDDO